



CITTÀ DI ALBENGA
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TAXI

.....

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 16.07.2019

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio taxi, così come definito dall'art. 1, comma 1, della legge 15.02.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e dalla legge regionale 04.07.2007 n. 25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea", è un servizio pubblico non di linea su strada che provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, in ambito prevalentemente locale, in modo non continuativo o periodico. Lo stazionamento dei veicoli avviene, in luogo pubblico, in posteggi appositamente stabiliti e riservati.

ART. 2 - FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 15.01.1992 n. 21, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono, ai fini dell'esercizio dell'attività:

- a) essere iscritti nella qualità di titolari dell'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.08.1995 n. 443;
- b) essere soci di cooperative di produzione e lavoro, ovvero di cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) essere associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui all'art. 1, comma 2 della citata legge quadro.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito alle ditte individuali di conferire la licenza o l'autorizzazione alle persone giuridiche ivi previste e rientrare in possesso della licenza e dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dei medesimi soggetti. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza, ai sensi quando disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15.01.1992 n. 21, il quale prevede che il recedente possa rientrare in possesso della licenza solo dopo un anno dalla data del recesso.

ART. 3 - LICENZA DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

2. Le licenze per l'esercizio dei servizi taxi sono rilasciate dal Dirigente dell'Ufficio SUAP, a seguito di espletamento di procedura concorsuale pubblica, di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

3. Titolari delle suddette licenze possono essere cittadini italiani o equiparati, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, la cui gestione può essere effettuata in forma singola o associata. I veicoli dovranno essere immatricolati ad uso terzi, ovvero a servizio pubblico di piazza (taxi).

ART. 4 - CONDIZIONE DI ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
- il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, esercitati con natanti, purché entrambe rilasciate dal Comune.

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare, o da un sostituto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti.

4. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio SUAP comunale l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo.

5. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

ART. 5 - NUMERO DELLE LICENZE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 15.01.1992 n. 21 e dagli art. 14 e 16 della legge regionale 14.07.2007 n. 25, il numero di licenze taxi ammesse nel Comune di Albenga è fissato in 13 unità, pari al numero previsto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.07.1974 e risultante alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Il numero di licenze taxi potenziali potrà essere incrementato sulla base dei criteri di cui all'art. 18 della legge regionale n. 25/2007, del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti n.8/2018 del 12.10.2018 e dei dati risultanti dal monitoraggio di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

3. Il Comune, con cadenza quadriennale, tenendo conto della popolazione residente e delle licenze rilasciate, aggiornerà il dato relativo al fabbisogno del servizio taxi.

4. Il Comune si riserva altresì, al fine di soddisfare eventuali ulteriori esigenze della popolazione turistica, di prevedere il rilascio di licenze temporanee, riferite ai mesi di luglio e agosto, sentita la Commissione consultiva comunale di cui all'art. 11 ovvero su segnalazione da parte della stessa.

ART. 6 - REQUISITI E RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio TAXI devono essere munite di un tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. Le autovetture del servizio taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19.11.1992.

3. Prima dell'immissione in servizio, l'autovettura deve essere sottoposta a verifica da parte del Comando di Polizia Locale per accertare l'esistenza delle prescrizioni regolamentari.

4. Il veicolo deve possedere almeno cinque posti compreso il conducente, essere dotato di impianto di condizionamento ed avere almeno quattro porte e un bagagliaio capace di contenere almeno quattro valigie dell'utente anche con l'installazione di supporti esterni al veicolo.

5. Le autovetture immesse in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere a basso impatto ambientale (secondo le disposizioni in vigore dell'Unione Europea e senza possibilità di utilizzo delle scorte commerciali di motorizzazioni precedenti); se funzionanti a diesel, dovranno essere dotate di filtro antiparticolato (FAP) o dispositivo equivalente omologato.

ART. 7 - VEICOLI DI SCORTA

1. Qualora i soggetti titolari della licenza taxi presentino istanza per l'esercizio dell'attività con veicolo di scorta, verrà avviata la procedura autorizzatoria, da parte del competente Ufficio SUAP, la quale consentirà l'immatricolazione del veicolo ad uso taxi in servizio di scorta disciplinandone le modalità di utilizzo.

ART. 8 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione del Comune, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Dirigente competente in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

ART. 9 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio taxi avvengono all'interno dell'area comunale, nell'ambito della quale la prestazione del servizio è obbligatorio. Fatta salva diversa esplicita indicazione del passeggero e salve deviazioni imposte da giustificati motivi e/o cause di forza maggiore, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.

CAPO II LA PROFESSIONE DEL TASSISTA

ART. 10 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ovvero di un Paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero condizioni di rifugiato politico, iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", di cui all'art. 8 della legge regionale n. 25/2007, tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e su richiesta, essere esibito agli organi di vigilanza.

ART. 11 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Per le valutazioni delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento e alle proposte di modifica dello stesso, è istituita la Commissione consultiva comunale così composta:

- Dirigente dell'Ufficio SUAP, che la presiede;
- Comandante la Polizia Locale o suo delegato;
- due rappresentanti dalle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative, operanti sul territorio, designati dalle stesse;
- un rappresentante liberamente indicato dai titolari di licenze taxi non iscritto alle associazioni;
- un rappresentante designato dall'associazione utenti;
- un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei disabili.

2. La Commissione si avvale della collaborazione, con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, di un dipendente dell'Ufficio SUAP.

3. La Commissione è convocata dal Presidente quando ravvisi la necessità di acquisirne il parere in relazione alle funzioni di competenza della stessa e, in ogni caso, entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione formulata da almeno due componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare.

4. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Al verificarsi di tre assenze consecutive ingiustificate da parte di ciascun componente Commissione, si procederà alla sua sostituzione.

5. La Commissione è consultiva e svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dei competenti organi e uffici del Comune; esprime un parere non vincolante sulle proposte di modifica del presente Regolamento; decide con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le funzioni del Comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto-legge 04.07.2006 n. 223, convertito in legge 04.08.2006 n. 248 sono svolte dalla Commissione di cui al presente articolo.

ART. 12 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TASSISTA

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito, previo rilascio di apposita licenza, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti in possesso della necessaria patente di guida con il relativo certificato di abilitazione professionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Paese di cui al precedente art. 10, comma 1;
- assolvimento degli obblighi scolastici;
- età non inferiore ad anni 21, richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera e), n. 4 e dell'art. 116 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada);
- proprietà o disponibilità dell'autoveicolo;
- idoneità fisica all'esercizio dell'attività;
- idoneità morale, di cui al seguente comma 2;
- idoneità professionale (iscrizione al ruolo dei conducenti);
- regolarità amministrativa, di cui al comma 4.

2. Il requisito dell'idoneità morale ricorre allorché l'interessato:

- a) non abbia riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni, per delitti non colposi;
- b) non risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia incorso in alcuna delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159;

- d) non sia stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- e) non abbia riportato condanne per violazione delle norme di cui al D.P.R. 09.10.1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
- f) non abbia violato gli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti).

3. Nei casi di cui al comma 2, il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero altra misura con efficacia riabilitativa.

4. Il requisito della regolarità amministrativa ricorre allorché l'interessato:

- a) non abbia subito, nel quinquennio precedente la domanda, provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- b) non svolga altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.

6. Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso di cui all'art. 12.

CAPO III

LA LICENZA D'ESERCIZIO

ART. 13 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi sono rilasciate a coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, previo espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami bandito in riferimento ai posti disponibili e sulla base della graduatoria approvata dal Dirigente dell'Ufficio SUAP e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 14 - CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione della licenza;

- c) materie d'esame (lingua inglese, conoscenza del presente Regolamento e della normativa di settore, toponomastica e luoghi di interesse turistico locali, tecniche di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente, conoscenza di base delle principali applicazioni informatiche);
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione della data di inizio delle operazioni di scrutinio delle domande;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

2. Il bando di concorso è approvato con provvedimento dirigenziale e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ART. 15 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

1. Al fini del rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi, la Commissione di concorso, costituita dal Dirigente dell'Ufficio SUAP, che la presiede, e da due dipendenti dell'Ufficio SUAP, di cui uno anche con funzioni di Segretario verbalizzante, procede alla valutazione della regolarità delle domande di ammissione osservando i criteri previsti dal presente Regolamento comunale e dal bando.

2. La prova è effettuata in forma orale.

3. Al punteggio espresso in trentesimi con sufficienza di 21/30 conseguito in base all'esame saranno aggiunti i punteggi in base ai titoli sotto riportati:

- a) diploma di scuola superiore: **punti 2 (due);**
- b) diploma di laurea: **punti 4 (quattro);**
- c) svolgimento del servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per periodi di tempo complessivo di almeno sei mesi anche frazionati: **punti 1 (uno) per ciascun semestre fino ad un massimo di punti 4 (quattro);**
- d) servizio di autista prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende o imprese private: **punti 1 (uno) per ciascun semestre, fino ad un massimo di punti 4 (quattro);**
- e) comprovata conoscenza di lingue straniere: **punti 2 (due) per ciascuna lingua.**

4. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti a ciascun titolo posseduto.

5. Qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio verrà data priorità al concorrente più anziano di età; in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui alla legge regionale e, in ulteriore subordine, alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

6. Il Dirigente, approvata la graduatoria, provvede all'assegnazione del titolo per

l'esercizio del servizio taxi, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di procedura concorsuale e previa verifica della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista.

4. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista. Ai fini del presente Regolamento sono considerate incompatibili le attività che possono configurarsi in concorrenza con l'esercizio delle attività di tassista.

ART. 16 - VALIDITÀ DELLA LICENZA

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata e può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 17 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
- aver compiuto sessant'anni;
- essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio, per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 11. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo, nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

3. Il Dirigente dell'Ufficio SUAP dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio SUAP comunale;
- la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione), deve essere depositata presso il predetto Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
- il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11.

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza, su tutto il territorio nazionale, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18 - AVVIO E MOTIVI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio.

2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata all'Ufficio SUAP comunale.

3. È ammessa la sospensione dell'attività per un periodo corrispondente al mandato politico o amministrativo, previa comunicazione all'ufficio competente.

4. È ammessa la sospensione dell'attività per un periodo di ferie annuali di giorni trenta, previa comunicazione al predetto Ufficio comunale.

ART. 19 - TURNI DI SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. I turni devono garantire la copertura del servizio sette giorni su sette sui luoghi di stazionamento individuati, con copertura dell'orario notturno (con servizio a chiamata).

2. La corsa può essere acquisita:

- a) negli stalli di sosta all'uopo individuati, nel rispetto dell'ordine di arrivo dei veicoli adibiti al servizio;
- b) al di fuori degli stalli quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tal caso l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente;
- c) al di fuori di tali aree, anche mediante sistemi di chiamata diretta ovvero telefono cellulare, sistema di radiotaxi o numero unico gestito mediante piattaforma informatica o colonnina telefonica ovvero, ancora, mediante sistemi innovativi e competitivi di interconnessione, offerti dal progresso tecnologico, tra utenti e titolari di licenza taxi.

3. Con riferimento a quanto indicato al precedente comma 2, lettera c), è vietata ogni clausola di esclusiva eventualmente contenuta negli atti che disciplinano i rapporti tra gli operatori di radiotaxi e i tassisti aderenti, nella misura in cui tali atti dovessero vincolare il tassista a destinare tutta la propria capacità operativa, in termini di corse per turno, ad un singolo radiotaxi. Il tassista è pertanto libero di utilizzare tutti i canali

che ritenga opportuni al fine di acquisire le corse, senza limitazioni e/o vincoli imposti dal Comune e/o dagli organismi che erogano il servizio di radiotaxi. A tal fine, i tassisti che aderiscono agli organismi che erogano servizi di radiotaxi dovranno presentare all'Ufficio SUAP dichiarazione di adesione e depositare copia dei relativi contratti stipulati; il Comune si riserva ogni più ampia vigilanza in merito.

4. I taxi dovranno sostare nella zona loro riservata rispettando e disponendosi secondo l'ordine di arrivo. Il conducente del primo veicolo di fila è titolato a fornire la prestazione al richiedente. È fatta salva la facoltà del cliente di scegliere, per comprovate e motivate ragioni, il veicolo di suo gradimento.

5. In casi particolari derivanti da esigenze straordinarie (eventi, manifestazioni, ricorrenze, esigenze stagionali) possono essere richieste ed effettuate prestazioni anche in deroga ai principi di cui sopra previa autorizzazione comunale.

6. Il servizio di taxi è regolato con turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale con provvedimento del dirigente dell'Ufficio SUAP, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 11.

7. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in posteggi, numero di taxi ed orari. È obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro.

8. I posteggi sono così individuati:

- Piazza Matteotti (lato stazione ferroviaria);
- Piazza del Popolo;
- Ospedale.

9. È consentito, al termine di ciascun turno, il prolungamento dell'orario per il tassista che si trovi primo in ciascun posteggio, fino ad un massimo di sessanta minuti.

10. I tassisti possono farsi sostituire da altro tassista nella turnazione assegnata, alle seguenti condizioni:

- la richiesta di sostituzione deve pervenire ai competenti uffici comunali (SUAP e Comando Polizia Municipale) non oltre le 24 ore successive la sostituzione;
- la richiesta di sostituzione non deve compromettere in alcun modo il rispetto della turnazione programmata.

11. Al fine di garantire il diritto degli utenti alla mobilità e sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 11, la Giunta Comunale si riserva di introdurre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie sopra indicate.

ART. 20 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, decoro, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e mantenere pulito ed in un perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- h) consegnare al Comando Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti, all'interno del veicolo;
- i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- k) consegnare al cliente che ne faccia richiesta di una ricevuta di pagamento contenente i seguenti dati: identificazione del taxi, data e orario della corsa, percorso effettuato e importo pagato.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) seguire percorsi diversi della via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 9;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata dagli eventuali supplementi o a quella contratta su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto di supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- h) caricare nei parcheggi e nelle zone limitrofe nei giorni di riposo, escluso il caso di prenotazione dichiarata.

3. È facoltà del Comune disporre, a proprie spese, l'installazione all'interno dei taxi di dispositivi di localizzazione dei veicoli, al fine di monitorare la conduzione del servizio.

ART. 21 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare
- b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati;
- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il

tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

- d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
- f) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- g) inoltrare false chiamate al servizio di radio taxi.

ART. 22 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti alla guida del taxi, nell'orario del turno assegnato oppure nell'ambito orario del turno integrativo, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono individuare un sostituto alla guida fra gli iscritti nel ruolo di cui all'art. 8 della legge regionale.

3. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 8 della Legge Regionale.

ART. 23 - CONDIVISIONE TAXI/TAXI COLLETTIVO

1. Con il presente Regolamento è istituito in via sperimentale, quale forma innovativa del servizio, per il periodo di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il servizio di uso collettivo del taxi, vale a dire una particolare modalità di servizio, da effettuare previa richiesta degli utenti taxi che effettuano periodicamente una stessa corsa.

2. Il servizio di uso collettivo del taxi, denominato anche **"condivisione taxi" ovvero "taxi sharing"**, può essere utilizzato per corse programmate in una data specifica e può articolarsi nelle seguenti modalità di esecuzione:

- con un unico luogo di partenza e destinazione per i diversi componenti dell'equipaggio;
- con unica partenza dei componenti e diversa destinazione, su un percorso compatibile.

3. Le tariffe del servizio collettivo taxi vengono determinate secondo le modalità di cui all'art. 26.

ART. 24 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri

casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 25 - TRASPORTO DISABILI

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente.

ART. 26 - TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di taxi sono determinate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, avuto riguardo all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale, nonché sulla base delle eventuali disposizioni in materia. La tariffa è a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. La Giunta Comunale procede ogni due anni alla revisione e alla eventuale nuova determinazione delle tariffe, con le medesime modalità di cui al presente comma.

2. Su proposta dei titolari di licenza taxi ovvero della Commissione di cui al precedente art. 11, possono essere stabilite tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate per percorsi determinati o che avvengono all'interno di una zona delimitata.

3. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito. Le tariffe per il trasporto di persone con mobilità ridotta (PMR) sono ridotte del 10%.

4. Il tariffario (tabella recante l'elenco delle tariffe) deve essere esposto e ben visibile all'interno dei mezzi.

5. Il tariffario del servizio taxi è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune e, tradotte in lingua inglese, affisso nella stazione ferroviaria e nell'Ufficio informazione turistica.

6. Fino ad eventuali successive modifiche, trovano applicazione le tariffe vigenti alla data di entrata di vigore del presente Regolamento.

ART. 27 - TASSAMETRO

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato.
2. Al momento dell'installazione il tassametro dovrà essere verificato e sigillato mediante piombatura da parte del personale addetto alla vigilanza.
3. Esso deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato, da tecnici autorizzati, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Le cifre riportate dal tassametro, si riferiscono esclusivamente al costo della corsa.
5. L'esistenza di ogni eventuale supplemento è portata a conoscenza dell'utente mediante avviso chiaramente leggibile, posto sul cruscotto e nel retro dell'abitacolo.
6. Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto.
7. In caso di guasto, il conducente deve darne immediata notizia all'Ufficio SUAP e provvedere alla riparazione.
8. Qualora si renda necessaria la rimozione del tassametro nelle ore e giorni in cui l'ufficio è chiuso, la spiombatura sarà fatta dall'interessato, sotto la propria responsabilità con l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ufficio.
9. In seguito, tramite il personale della Polizia Locale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e alla piombatura del tassametro.
10. In caso di richiesta, il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte del personale di vigilanza.
11. In caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro.

ART. 28 - IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE DI PAGAMENTO

1. Nello svolgimento del servizio è consentito l'uso di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa con bancomat e carta di credito, al fine di ridurre i tempi di attesa per il cliente e di assicurare una diffusione capillare tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

ART. 29 - CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti del contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e l'Ufficio SUAP comunale.

ART. 30 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione del servizio taxi, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 31 - PUBBLICITÀ SUI MEZZI

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata.

2. È vietata la pubblicità elettorale sia all'interno, sia all'esterno dell'autovettura.

ART. 32 - RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio SUAP comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, provvedono ad adottare gli opportuni provvedimenti.

2. All'interno di ogni autovettura deve essere esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo, un cartello recante l'indirizzo, la casella di posta elettronica ed il numero di telefono del predetto Ufficio SUAP comunale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 33 - MONITORAGGIO - ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. Il Comune attiva, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, un sistema di monitoraggio finalizzato alla rilevazione automatica dei dati di presenza in servizio dei taxi, delle percorrenze medie e dei tempi di attesa per gli utenti, su un campione di corse rappresentative in relazione ai percorsi di viaggio e alle ore del giorno, ai giorni della settimana e ai periodi dell'anno considerati.

2. Il Comune, inoltre, attraverso il personale della Polizia Locale, effettua controlli periodici sul rispetto dei turni programmati e sulla corretta applicazione del sistema tariffario.

3. Il Comune, infine, promuove forme di monitoraggio qualitativo del servizio, attraverso l'effettuazione periodica di indagini di soddisfazione dell'utenza (*customer satisfaction*), sulla base di un questionario adottato sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 11 .

4. L'Ufficio competente per la gestione dei procedimenti connessi con le licenze per il servizio TAXI è il settore SUAP del Comune.

5. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale.

ART. 34 - SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento d una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 2 del Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21.10.2011. Si procede in tal caso a norma della legge 24.11.1981 n. 689 e del predetto Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative.

2. Per le violazioni delle norme specifiche degli artt. 28 e 29 (inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi e esercizio dell'attività senza l'iscrizione a ruolo dei conducenti) della legge regionale 04.07.2007 n. 25, si applicano le sanzioni ivi previste.

ART. 35 - RINUNCIA ALLA LICENZA

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve darne comunicazione scritta al competente Ufficio SUAP comunale.

ART. 36 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza è sospesa dal Dirigente dell'Ufficio SUAP, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

1. violazione di norme del Codice della Strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
2. violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto ed

applicazione indebita di tariffe o supplementi e manomissione o uso irregolare del tassametro, debitamente accertate dagli organi competenti;

3. perdita, da parte del titolare della licenza, anche di un solo dei requisiti di cui all'art. 11.

ART. 37 - REVOCA DELLA LICENZA

1. Il Dirigente dell'Ufficio SUAP dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

1. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio noleggio con conducente;
2. quando in capo al titolare della licenza vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui all'art. 11;
3. quando il titolare della licenza svolga attività giudicata incompatibile con quella di tassista;
4. sostituzione non autorizzata alla guida con utilizzo/impiego di soggetto sprovvisto dei necessari requisiti;
5. a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 38 - DECADENZA DELLA LICENZA

1. Il Dirigente, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del presente Regolamento.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 39 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia , sospensione, decadenza e revoca della licenza.

ART. 39 - IRROGAZIONI DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al presente capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

ART. 40 - CARTA DEI SERVIZI

1. Il Comune promuove l'adozione da parte delle organizzazioni di categoria del settore di una carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai principi della eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

ART. 41 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 99 del vigente Statuto comunale, entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Sono fatte salve le licenze e le autorizzazioni e già rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento. Esse pertanto scadranno alla data prevista.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni comunali precedenti con esso contrastanti e/o incompatibili e, in particolare, il Regolamento comunale del servizio taxi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.06.1999.

4. Gli operatori del settore e tutti i soggetti individuati nel presente Regolamento dovranno adeguarsi a quanto in esso stabilito con decorrenza immediata

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Regolamento comunale per il servizio taxi - Approvazione.

PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla proposta indicata in oggetto.



IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Emanuele SCARDIGNO)

Addì 9/7/19

PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012 n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

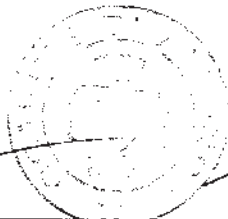
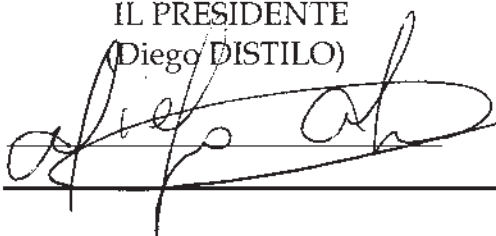


IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

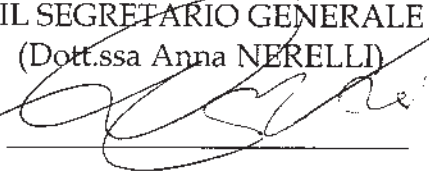
Addì 09 LUG 2019

Del ch  si   redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **51** in data **16.07.2019**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE
(Diego DISTILO)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna NERELLI)



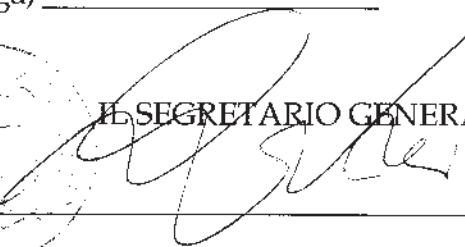
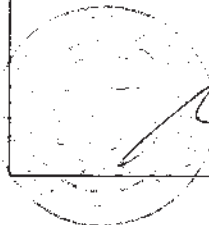
(Registro Pubblicazioni n. **3060**)

Su attestazione del Messo Comunale
certifico che il presente atto trovasi in corso
di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far
tempo dal

29 LUG 2019

Albenga, **29 LUG 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE



Il presente atto, pubblicato senza reclamo
alcuno dal _____

al _____
non essendo soggetto a controllo,  
divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 -
comma 3  - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in
data _____

Albenga, _____

IL SEGRETARIO GENERALE